

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver stipulato con l'intermediario, in data 22/10/2021, un contratto di prestito finalizzato. Contestava che la clausola del tasso corrispettivo risultasse affetta da indeterminatezza ed inoltre che l'aliquota del t.a.e.g. prevista dal contratto fosse errorea; affermava che l'utilizzo del regime composto rispetto a quello semplice avesse generato anatocismo e che l'intermediario si fosse reso così responsabile del reato di autoriciclaggio in conseguenza del reato di truffa.

Chiedeva, pertanto, la restituzione dell'importo complessivo di € 2.914,05 per l'illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta anziché di quello di capitalizzazione semplice (ai sensi dell'art. 821, comma 3, cod. civ.), con la conseguente indeterminatezza della clausola del tasso corrispettivo ed erroneità del t.a.e.g. (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7, lett. a, t.u.b.).

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che le contestazioni mosse nel ricorso fossero di difficile lettura e comprensione e i calcoli in esse riportati non fossero attinenti.

Evidenziava, in ogni caso, che i documenti contrattuali indicassero le necessarie condizioni economiche, tra cui il t.a.e.g., pari al 6,02%, il costo totale del credito e l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese.

Contestava, altresì, la fondatezza della censura relativa alla mancata indicazione dell'applicazione di interessi composti in luogo di interessi semplici, sottolineando pure che il cliente avesse la facoltà di chiedere gratuitamente ed in ogni momento una tabella di ammortamento.

Osservava, comunque, che secondo la giurisprudenza, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione in un contratto che preveda il piano di ammortamento alla francese non costituisce causa di nullità parziale, né per indeterminatezza né per violazione della normativa relativa alla trasparenza dell'intermediario, tant'è che essa non è neppure richiesta nemmeno nel modulo IEBCC. Soggiungeva pure che la giurisprudenza abbia chiarito che il piano di ammortamento alla francese non integra il fenomeno dell'anatocismo.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale insisteva nella domanda segnalando l'obbligatorietà della polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al contratto.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale – in ragione della sovrabbondanza e dell'inconferenza delle allegazioni di controparte – contestava la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 121 c.p.c.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del diritto alla restituzione delle maggiori somme versate a titolo di interessi in conseguenza della illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta anziché semplice degli stessi, che avrebbe generato anatocismo.

Risulta documentalmente che il modulo IEBCC relativo al contratto stipulato in data 22.10.2021, con riguardo al piano ammortamento, stabilisce espressamente che "L'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di capitale crescente e interessi decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese".

Nella stessa documentazione la spesa sostenuta per la copertura assicurativa viene esplicitamente dichiarata facoltativa e vengono chiaramente indicate le modalità per l'eventuale recesso; in merito ai costi, viene indicato il t.a.e.g. contrattuale pari al 6,02% (che sale al 7,77% con l'inclusione della polizza CPI di € 11,04).

Tutti i costi contemplati risultano conformi agli indicatori indicati nel contratto.

Tenuto conto di tali risultanze, il Collegio può limitarsi a richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro che ha avuto modo di affermare che la modalità di costruzione di un piano di ammortamento alla francese non si pone in contrasto con le disposizioni dell'art. 1283 cod. civ., riferite al divieto di anatocismo (cfr. *ex multis*: Coll. Milano, dec. n. 1423/2023; Coll. Napoli, dec. n. 3058/2024; Coll. Palermo, dec. n. 3323/2023). La rata, infatti, è calcolata secondo le regole del regime finanziario dell'interesse composto, ma ciascuna quota interessi è determinata seguendo le regole del regime finanziario dell'interesse semplice (poiché è il prodotto tra debito residuo e tasso convenuto). L'incasso delle rate alla scadenza (e quindi delle quote interessi in esse contenute) esclude in radice l'eventualità che si producano ulteriori interessi da corrispondere e quindi di calcolo "degli interessi sugli interessi" (scaduti).

Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, stabilendo che "in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto»

degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione delle normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (cfr. n. 15340/2024).

Pertanto, secondo tale convergente indirizzo interpretativo, un piano di ammortamento alla francese – contrariamente a quanto assunto dal ricorrente – non presenta di per sé un tasso di interesse indeterminato e non produce effetti anatocistici. Con questo tipo di piano, infatti, ciascuna rata determina il pagamento dei soli interessi dovuti per il periodo cui la medesima rata si riferisce, escludendo così che gli interessi siano calcolati su se stessi, anche solo in parte.

Ne consegue che il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE